


Il presente provvedimento
è composto da n. 20 fogli,
così numerati:
pagina 1, 2, 3, 4, 5, 5.1,
(allegato composto da 12 pagine),
6/7 e 8.



AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 88 / 1 / 2020

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2020
TITOLO: REGOLAMENTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.

In conformità alla proposta memoria n. 1 avente il testo nel seguito formulato e proposto da **STAFF PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE SANGUINERI MARCO

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Paolo Emilio	SIGNORINI	Presidente AdSP
X		Giovanni	SATTA	Componente Regione Liguria
X		Marco	DORIA	Componente Città Metropolitana
X		Alessandro	BERTA	Componente Comune di Savona
X		Nicola	CARLONE	Direttore Marittimo

Data 30 NOVEMBRE 2020
Responsabile del Procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)


(Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor LAGANA' e Dottor CRISCI

ASSISTE, con funzioni di Segreteria:

SIGNORA ANNA MARIA BORDONARO della Segreteria del Comitato.

 (Segretario Generale)	 (Presidente)
---	--

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 1 SEDUTA 30 NOVEMBRE 2020	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 30 NOVEMBRE 2020

AdSP del Mar Ligure Occidentale

STAFF PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO DI GESTIONE AVENTE AD OGGETTO:

REGOLAMENTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2020

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato di Gestione, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. 6/7 della presente cartella.

Data 30 novembre 2020 Responsabile del Procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
--	------------------------------	--------------------------------------

(Segretario Generale)	(Presidente)
-----------------------	--------------

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA
DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

Protocollo n. 88 / 1 / 2020

30 NOVEMBRE 2020

REGOLAMENTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.

Il Regolamento in esame, redatto con la collaborazione dell'Avvocatura interna dell'Ente, contiene le disposizioni attuative per l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. (Codice degli Appalti), nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

Esso va a sostituire il Regolamento dell'ex Autorità Portuale di Genova, approvato in ultimo con la delibera del Comitato Portuale 62/5/2003, e il Regolamento dell'ex Autorità Portuale di Savona, approvato in ultimo con delibera del Comitato Portuale n. 9/2015, in adeguamento a quanto profondamente innovato dalla normativa sopravvenuta in materia.

Si dà qui brevemente atto dell'iter che ha portato al testo definitivo che si propone.

- La Commissione Tecnica all'uopo formata, composta da dirigenti e funzionari dello Staff Legale, della Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione, dello Staff Personale e Organizzazione e della Direzione Tecnica e Ambiente, ha licenziato nelle mani del Segretario Generale la bozza di testo del regolamento
- Il documento è stato quindi visionato con i Direttori degli Uffici direttamente interessati dal Regolamento in questione: Direzione Tecnica e Direzione Affari Generali Gare e Patrimonio.
- Il testo è stato quindi oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3 del Codice. Detto confronto ha riguardato le modalità di ripartizione del fondo e le modalità di sua erogazione, ivi incluse le limitazioni proposte nel regolamento in questione, e si è concluso con l'assenso delle Organizzazioni Sindacali pervenute in data 17 settembre 2020;
- In esito all'accordo intervenuto con le OOSS si è quindi redatto il testo finale del Regolamento che si propone oggi in approvazione a questo Comitato.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dalla norma, l'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento. Pertanto:

.....
Data 30 NOVEMBRE 2020
Responsabile del procedimento
.....

VISTO
Servizio Ragioneria
.....

IL DIRETTORE
Struttura proponente
.....

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 88 / 1 / 2020

30 NOVEMBRE 2020

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni riconoscibili riguardano le seguenti funzioni/attività:
- a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione/verifica preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) assistente/collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Sono individuati quali destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
- responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione, di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori ivi inclusi gli altri soggetti appartenenti all'ufficio di direzione lavori (direttori operativi e ispettori di cantiere), ove costituito;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Data 30 NOVEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 88 / 1 / 2020

30 NOVEMBRE 2020

Il fondo, secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti, è alimentato da risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, tale fondo è destinato per un ammontare pari all'80% al personale sopra indicato (comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente), secondo i criteri adottati con il presente Regolamento, mentre il restante 20% è destinato all'acquisto di beni e strumenti funzionali a progetti di innovazione.

In sede di regolamentazione, si è ritenuto opportuno fissare alcune limitazioni, oltre a quanto già previsto dalla norma. In particolare, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 52 del CCNL dei lavoratori dei porti (*"NOTA per i dipendenti delle A.P. Nel determinare l'ammontare delle erogazioni in argomento, verranno considerati gli eventuali incentivi riconosciuti in base a specifiche disposizioni di legge/regolamentari (vedi art. 92 Dlgs. n°163/2006, ex art. 18 L. 11/2/1994 n. 109 e s.m.)*) si è ritenuto di adottare un meccanismo perequativo che preveda percentuali di riassorbimento del Premio Raggiungimento Obiettivi gradualmente crescenti in caso di incentivazione tecnica, secondo lo schema sotto riportato. Tali riduzioni del PRO, nella misura massima del 50%, saranno indirizzate a misure di welfare aziendale destinate a tutto il personale, tenuto conto delle esigenze di bilancio.

- incentivo da 0 a 3.000 euro assorbimento del premio correlato alla performance individuale pari al 5% di tale cifra;
- incentivo da 3.001 a 7.000 euro assorbimento del premio correlato alla performance individuale pari al 30% di tale cifra
- incentivo da 7.001 a 10.000 euro assorbimento del premio correlato alla performance individuale pari al 50%
- incentivo da 10.001 euro assorbimento del premio correlato alla performance individuale pari al 70%

Data 30 NOVEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**REGOLAMENTO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE PER
LA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113, DEL D.LGS. N. 50/2016**

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, che entra in vigore con le modalità e le tempistiche indicate al successivo art. 15, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Soggetti interessati

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - ✓ responsabile unico del procedimento;
 - ✓ soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - ✓ soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione, di cui all'art. 26 del Codice;
 - ✓ soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - ✓ soggetti incaricati della direzione dei lavori ivi inclusi gli altri soggetti appartenenti all'ufficio di direzione lavori (direttori operativi e ispettori di cantiere), ove costituito;
 - ✓ soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - ✓ soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - ✓ soggetti incaricati del collaudo statico;
 - ✓ soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - ✓ i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Per collaboratori si intendono quei soggetti - nominati nell'ambito delle figure inserite in organico - quale l'ulteriore personale, diverso da quello tecnico incaricato, e il personale amministrativo, che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuiscono all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi, ivi inclusi gli atti di gara. In particolare, le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori, etc etc), al collaudo.

4. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo ai collaboratori occorre che gli specifici compiti assegnati risultino da un formale atto di conferimento dell'incarico.

Articolo 3 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del dirigente, su proposta del RUP e sentito il direttore, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori ed indicando il relativo cronoprogramma.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara e contrattuali.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 4 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione/verifica preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) assistente/collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma e dal presente regolamento, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità. L'attività manutentiva, per essere incentivata, deve quindi risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati
 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente Regolamento.

Articolo 5 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti tra il personale in servizio le professionalità tecniche, o comunque sia opportuno e necessario in considerazione delle peculiarità dell'appalto da affidare, il dirigente, sentito il direttore, può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Regolamento.
5. Quando l'Amministrazione si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto

previsto dall'art. 113, comma 5 del Codice, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.
7. Nel caso in cui l'incarico di collaudatore venga affidato a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche il compenso ad essi spettante esula dal fondo destinato agli incentivi di cui al successivo art. 9 e, come indicato dall'art. 102, comma 6 del Codice, è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e, quindi, della previsione di cui all'art. 24, comma 8 del Codice, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008, sul versamento del 50% al fondo perequativo o di amministrazione per i dirigenti.

Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno in capo al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, anche qualora riferiti ad incarichi conferiti da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico globale annuo lordo.

Articolo 7 - Approvazione e proprietà degli elaborati

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Articolo 8 - Attività e funzioni escluse

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli affidamenti non disposti mediante procedura di gara, ovvero quelli che non siano avvenuti nel rispetto dei principi e delle procedure previste dal comma 2, lett. c) e lett. c-bis) dell'art. 36 del Codice o anche dal comma 6 dell' art. 63 del Codice, ad eccezione di quelli indicati nel *"Programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova"*;

- b) gli affidamenti di lavori in casi di somma urgenza;
- c) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- d) gli affidamenti in amministrazione diretta;
- e) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
- f) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 comma 1, lett. c) del Codice [attualmente pari ad € 214.000,00] e, comunque, quelli per i quali non sia obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse le Linee Guida ANAC;
- g) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 17;
- h) gli appalti aggiudicati ma per i quali non si sia poi pervenuti, per qualunque ragione, alla sottoscrizione del contratto.

Articolo 9 - Costituzione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 4 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2%, modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI

Classi di importo dei Lavori Percentuale da applicare

fino a euro 1.000.000	2,0%
per la parte oltre euro 1.000.000 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del Codice [attualmente pari ad € 5.350.000,00]	1,8%
per la parte oltre la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art.35, comma 1, del Codice e fino a euro 10.000.000	1,6%
per la parte oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
per la parte oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture Percentuale da applicare

Per servizi e forniture affidati con gara bandita dall'ente	2,0%
Per servizi e forniture affidati con gara bandita da terzi	1,0%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nei casi in cui l'affidamento sia di importo superiore ad euro 500.000 ovvero, al di sotto di tale importo, qualora si tratti di interventi particolarmente complessi secondo quanto definito al punto 10.2., lett. b., c., d., e. delle Linee Guida ANAC n. 3 e, quindi, debba obbligatoriamente essere nominato il direttore dell'esecuzione del contratto in forza delle disposizioni vigenti. In tali casi la particolare complessità dell'intervento deve essere attestata e motivata dal dirigente competente nell'ambito del provvedimento di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Chiarito quanto indicato dal precedente comma 8, per i contratti misti si fa riferimento alla disciplina applicabile al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.
10. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento di autorizzazione della variante .

11. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 10 - Modalità di ripartizione del fondo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, tenendo conto delle effettive responsabilità assunte

- PER I LAVORI:

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e/o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento/		
Responsabile dei lavori	18,00%	2,50%
Soggetti incaricati della programmazione della spesa	4,00%	1,00%
Valutazione/verifica preventiva dei progetti	4,00%	1,00%
Predisposizione e controllo bandi e procedure ed esecuzione dei contratti pubblici	15,00%	5,00%
Ufficio di direzione lavori	43,00%	1,50%
[di cui:		
- per il direttore lavori	20,00%	
- per i direttori operativi	10,00%	
- per gli ispettori di cantiere	5,00%	
- per il coord. sicurezza in fase di esecuzione	8,00%]	
Collaudo/CRE	4,00%	1,00%
TOTALE	88,00%	12,00%

- PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

Responsabile Unico del Procedimento	25,00%	5,00%
Soggetti incaricati della programmazione della spesa	4,00%	1,00%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	25,00%	4,00%
Direzione e controllo dell'esecuzione del contratto	27,00%	4,00%
Verifica di conformità/Collaudo/CRE	4,00%	1,00%
TOTALE	85,00%	15,00%

2. Nel caso di gara bandita da terzi per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, le percentuali sopra indicate saranno ridotte ovvero azzerate in funzione delle attività effettivamente svolte dal personale interno. Detta rimodulazione delle percentuali è definita con provvedimento del dirigente, su proposta del RUP e sentito il direttore.
3. Qualora il RUP o un altro soggetto assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.
4. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, ovvero svolte da personale escluso dall'incentivo nonché le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico costituiscono un'economia di spesa.

Articolo 11 - Criteri di riduzione in caso di aumenti di tempi e/o costi rispetto a quelli preventivati

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo del Codice, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo i seguenti criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
2. In particolare, qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 4 si applicano, sulle somme da erogarsi a titolo di incentivo a ciascun interessato, le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 20%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 70%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 4, si applicano, sulle somme da erogarsi a titolo di incentivo a ciascun interessato, le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 20%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 70%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 4 si applicano, sulle somme da erogarsi a titolo di incentivo a ciascun interessato, le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 80%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice.
 6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

Articolo 12 - Tempistica di conclusione delle singole operazioni

1. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte. Nessun incentivo sarà erogato se il lavoro, il servizio o la fornitura non sarà appaltato e aggiudicato.
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese secondo la tabella sotto indicata.

SOGGETTI DESTINATARI	CONCLUSIONE DELLA PRESTAZIONE
- <i>soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti e collaboratori tecnici e/o amministrativi</i>	La somma spettante sarà liquidata a seguito dell'avvenuta stipula del contratto di appalto;
- <i>soggetti incaricati della valutazione/verifica preventiva del progetto e collaboratori tecnici e/o amministrativi</i>	La somma spettante sarà liquidata a seguito dell'avvenuta stipula del contratto di appalto;
- <i>soggetti incaricati della predisposizione e controllo delle procedure di gara e collaboratori tecnici e/o amministrativi</i>	per le attività inerenti la predisposizione e controllo delle procedure di gara, la somma spettante sarà liquidata a seguito dell'avvenuta stipula del contratto di appalto;
- <i>controllo sull'esecuzione del contratto e collaboratori tecnici e/o amministrativi</i>	per le attività di controllo sull'esecuzione del contratto la somma spettante sarà liquidata in maniera proporzionale ai singoli SAL (o documento equivalente nel caso di appalto di servizi e forniture);
- <i>responsabile del procedimento e collaboratori tecnici e/o amministrativi</i>	- il 20% della somma spettante sarà liquidata a seguito del verbale d'inizio lavori (o inizio attività per appalti di servizi e forniture);
	- l' 80% della somma spettante sarà liquidata in maniera proporzionale ai singoli SAL (o documento equivalente nel caso di appalto di servizi e forniture);
- <i>ufficio di direzione dei lavori (e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione) e collaboratori tecnici e/o amministrativi</i>	la somma spettante sarà liquidata in maniera proporzionale ai singoli SAL ;

- <i>direzione dell'esecuzione (e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione) e collaboratori tecnici e/o amministrativi</i>	La somma spettante sarà liquidata in maniera proporzionale ai singoli stati di avanzamento del contratto;
- <i>collaudatore statico e collaboratori tecnici e/o amministrativi</i>	La somma spettante sarà liquidata all'atto della definizione del Collaudo Statico dell'opera;
- <i>collaudo tecnico amministrativo e collaboratori tecnici e/o amministrativi</i>	La somma spettante sarà liquidata all'atto della definizione del Collaudo Tecnico amministrativo dell'opera;
- <i>verificatore di conformità - (servizi e forniture)</i>	l'intera somma di competenza sarà liquidata a seguito dell'emissione della certificazione di regolare esecuzione

Articolo 13 - Erogazione dell'incentivo - Procedure

1. Nell'atto di assunzione dell'impegno di spesa di ogni singolo lavoro, servizio o fornitura sono accantonate le somme necessarie per il pagamento degli incentivi di cui al presente regolamento.
2. Per poter procedere alla successiva erogazione delle somme è necessario l'accertamento del dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. Il predetto dirigente ha diretta e piena responsabilità sull'intera procedura di liquidazione anche per quanto attiene l'inserimento o meno degli aventi diritto nel piano di riparto degli incentivi.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il R.U.P. produce al proprio dirigente la relazione con la proposta di liquidazione dell'incentivo, cui dovrà essere allegata tutta la documentazione esistente da cui risultino gli incarichi assegnati e le attività effettivamente svolte da parte dei soggetti individuati come destinatari dell'incentivo secondo le tempistiche di esecuzione delle singole operazioni come indicate all'art. 12 .
4. Il responsabile del procedimento nella predetta relazione evidenzia eventuali ritardi, aumenti di costi e/o errori.
5. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue nell'anno successivo a quello di riferimento secondo i tempi indicati nel seguito.

Il dirigente della struttura competente (lavori/servizi e forniture) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dovrà trasmettere la determinazione dirigenziale corredata della documentazione all'Ufficio Amministrazione del Personale ed al Servizio Controllo di Gestione con l'attestazione:

- o delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- o dell'assenza o della presenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- o che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità e in esito all'espletamento delle relative attività ai sensi dell'art. 12.
6. Il Servizio Controllo di Gestione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della relazione, verifica la correttezza dei calcoli presenti nella documentazione dando evidenza delle risultanze. In presenza di osservazioni, richiesta di chiarimenti, o di modifica dei calcoli, i termini per l'espletamento del controllo sono sospesi.
 7. Ricevute le osservazioni o le richieste di cui al punto 6, il dirigente della struttura competente trasmette la documentazione o i chiarimenti richiesti nel termine di 30 giorni.
 8. Il provvedimento di liquidazione dell'incentivo relativo al singolo dipendente è adottato dal dirigente della struttura competente (lavori/servizi e forniture) ed inviato all'Ufficio Amministrazione del Personale che provvede al calcolo delle somme concretamente spettanti ai soggetti aventi diritto tenuto conto dei limiti previsti all'art. 6 e procede con la liquidazione delle somme entro i successivi 60 giorni.
 9. Al Servizio Controllo di Gestione è, inoltre, demandato il controllo a campione, mediante sorteggio, di un numero non inferiore al 20% dei provvedimenti dirigenziali di cui al precedente comma. Il Servizio Controllo di Gestione redige una relazione complessiva circa gli esiti della verifica al Segretario Generale.

Articolo 14 - Limitazioni

1. Le somme erogate quale quota annuale del premio raggiungimento obiettivi sono erogate a titolo di anticipo dell'incentivo di cui al presente regolamento e sono dallo stesso assorbite tenuto anche conto dei diversi regimi contributivi secondo le seguenti modalità.
2. La somma tra gli incentivi pagati al dipendente e la quota del premio legato alla performance individuale rimanente dopo gli assorbimenti effettuati non può essere inferiore all'importo iniziale del premio individuale spettante al dipendente.
3. La cifra massima riassorbibile è calcolata sul costo aziendale complessivo del premio.
4. L'assorbimento avviene per scaglioni e a ciascun scaglione si applica la relativa aliquota:
 - da 0 a 3.000 euro assorbimento del premio correlato alla performance individuale pari al 5% di tale cifra;
 - da 3.001 a 7.000 euro assorbimento del premio correlato alla performance individuale pari al 30% di tale cifra
 - da 7.001 a 10.000 euro assorbimento del premio correlato alla performance individuale pari al 50%
 - oltre 10.001 euro assorbimento del premio correlato alla performance individuale pari al 70%
5. L'importo complessivo, nella misura massima del 50% assorbito nei premi individuali, verrà destinato al finanziamento delle misure di welfare aziendale previste nella contrattazione di

secondo livello. La puntuale definizione della percentuale, entro il massimo del 50%, da destinare a welfare aziendale verrà stabilito dall'Amministrazione in funzione delle esigenze di bilancio e del valore dell'importo complessivo assorbito dai premi individuali.

Articolo 15 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione e si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o le lettere di invito sono stati pubblicati o trasmesse successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori per i quali il bando, l'avviso o le lettere di invito sono stati pubblicati o trasmesse dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie ed esclusivamente nei limiti di detto accantonamento.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o le lettere di invito sono stati pubblicati dopo il 20 maggio 2017, data di entrata in vigore delle modifiche di cui al D. Lgs. 19.4.2017 n. 56, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie ed esclusivamente nei limiti di detto accantonamento. In ogni caso, fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rientrano nel fondo destinato ad incentivare le funzioni tecniche gli appalti relativi a servizi e forniture di importo inferiore ad € 500.000,00.
4. Per il periodo successivo al 19.04.2016 per i lavori e successivo al 20.5.2017 per servizi e forniture e fino al 31.12.2019, in sede di prima applicazione, il dirigente di riferimento, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, adotterà un provvedimento ricognitorio ai fini di cui all'art. 3 - Costituzione del gruppo di lavoro, a cui farà seguire gli adempimenti di cui all'art. 13 entro i successivi 90 giorni, compatibilmente con la tempistica di conclusione delle singole operazioni.
5. Per le attività compiute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, anche se non ancora liquidate, si applicano i regolamenti dell'Autorità Portuale di Genova e dell'Autorità Portuale di Savona in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di incentivo, tenendo conto delle disposizioni di legge sopravvenute.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice, si applica a decorrere dal 19 agosto 2014 - data di entrata in vigore della legge n. 114/2014 - in relazione agli incarichi affidati successivamente a tale data.
7. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
8. In sede di prima applicazione, ai fini della verifica del superamento del tetto di cui all'art. 6, comma 2, gli incentivi saranno calcolati con riferimento al momento in cui è stata resa la prestazione.

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

Ufficio Segreteria Comitati

Delibera Prot. 88 / 1 / 2020

Approvata nella seduta del 30 NOV. 2020

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 88 / 1 / 2020

30 NOVEMBRE 2020

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 84/94 e s.m.i. apportate dal DLgs n. 169 del 4 agosto 2016 e dal DLgs n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione del Comitato Portuale dell'ex Autorità Portuale di Genova n. 62/5/2003 del 30 luglio 2003, di adozione del "Regolamento per l'attuazione dell'art. 18 della L. 109/94 e ss. ii. mm.";

VISTA la deliberazione del Comitato Portuale dell'ex Autorità Portuale di Savona n. 9/2015 del 25 febbraio 2015, di adozione del "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, comma 7 bis e ss., del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.";

CONSIDERATE le modifiche apportate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ("Codice degli Appalti"), che rendono necessario rivedere i Regolamenti in parola, nonché l'opportunità di addivenire ad una regolamentazione unitaria dell'Autorità di Sistema Portuale;

CONSIDERATO in particolare l'art. 113, comma 2, relativo alla costituzione del fondo relativo a "incentivi per funzioni tecniche";

PRESO ATTO degli esiti dell'accordo sindacale sottoscritto con la RSA in data 17 settembre 2020, come previsto dall'art. 113, comma 3 del Codice degli Appalti;

VISTA la relazione di accompagnamento del Presidente;

DELIBERA

di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina della corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016" (allegato A).

Data 30 NOVEMBRE 2020 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
(Segretario Generale)	(Presidente)	

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 88 / 1 / 2020

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2020

LA SOTTOSCRITTA SIGNORA ANNA MARIA BORDONARO, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segreteria, DA' ATTO che:

ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA

L'Autorità Marittima di Genova non rileva aspetti che fanno capo alle proprie attribuzioni (vedi documento allegato al verbale).

a) - astenuti

b) - contrari

L'autorità Marittima di Savona non rileva aspetti che fanno capo alle proprie attribuzioni (vedi documento allegato al verbale).

c) - assenti

1. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 6/7 della presente cartella.

2. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** del **COMITATO DI GESTIONE** col N. **88 / 1 / 2020**

(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

3. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. **IL COMITATO DI GESTIONE** - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la determinazione assunta dal Comitato di Gestione in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1. Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato di Gestione stesso.

LA SEGRETERIA COMITATI

Anna Maria Bordonaro